



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 novembre 2022:*

**LEGGE 29 novembre 2022 n.157**

### **RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE**

#### **Art. 1**

*(Finalità e modalità di intervento di riforma)*

1. Al fine di garantire una migliore sostenibilità dell'intero sistema pensionistico e una maggior adeguatezza delle prestazioni previdenziali riconosciute a tutti i lavoratori, con particolare riguardo alle giovani generazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma secondo, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, la presente legge modifica le norme previdenziali vigenti, per garantire una maggiore flessibilità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, senza minare la stabilità di sistema dei fondi pensione della Repubblica.
2. La presente revisione del sistema previdenziale pubblico e a contribuzione obbligatoria prevede altresì interventi volti alla ridefinizione dell'importo dei contributi versati dagli appartenenti alle singole categorie nel Fondo di previdenza complementare, denominato FONDISS, istituito con la Legge 6 dicembre 2011 n.191, nelle more della complessiva ridefinizione delle modalità di gestione di tale Istituto.

### **TITOLO I DELL'ETÀ DI PENSIONAMENTO**

#### **Art. 2**

*(Pensionamento anticipato e ritardato di anzianità per madri)*

1. A far data dal 1 gennaio 2023, in favore delle lavoratrici donne sono ridotti i disincentivi previsti per i pensionamenti anticipati di cui agli articoli 6 e 7 e incrementati gli incentivi previsti per l'accesso ritardato al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 8.
2. Le riduzioni e gli incrementi di cui al comma 1 sono applicati per ogni figlio, anche in caso di adozione, anche nato o adottato precedentemente a tale data, nelle modalità previste ai successivi commi.
3. Per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità di cui agli articoli 6 e 7:
  - a) riduzione di 0,50 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di anzianità per le lavoratrici con un singolo figlio;
  - b) riduzione di 1,25 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di anzianità

- per le lavoratrici con due figli;
- c) riduzione di 2,25 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di anzianità per le lavoratrici con donne con tre o più figli.
4. La riduzione di cui al precedente comma viene altresì applicata ai disincentivi previsti nel periodo transitorio di cui all'articolo 6, comma 3.
5. Per il ritardo dell'accesso al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 8 vengono incrementate le percentuali come segue:
- a) incremento di 0,50 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento ritardato di anzianità per le lavoratrici con un singolo figlio;
- b) incremento di 1,25 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento ritardato di anzianità per le lavoratrici con due figli;
- c) incremento di 2,25 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento ritardato di anzianità per le lavoratrici con donne con tre o più figli.
6. In caso di decesso della madre avvenuto entro i 10 anni del figlio, potrà beneficiare delle misure contenute nel presente articolo il genitore superstite.
7. Per le madri di figli che siano o siano stati titolari di pensione sociale o invalidità o assegno di accompagnamento connesso a forme di disabilità permanente, viene riconosciuta una diminuzione di un anno della quota per l'accesso alla pensione ordinaria di anzianità.

### **Art. 3**

#### *(Pensionamento anticipato e ritardato di vecchiaia per madri)*

1. A far data dal 1 gennaio 2023, in favore delle lavoratrici donne sono ridotti i disincentivi previsti per l'accesso ai pensionamenti anticipati di vecchiaia di cui all'articolo 11, comma 1, e incrementati gli incentivi previsti per l'accesso ritardato al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 11, comma 2.
2. Le riduzioni e gli incrementi di cui al comma 1 sono applicati per ogni figlio, anche in caso di adozione, anche nato o adottato precedentemente a tale data, nelle modalità previste ai successivi commi.
3. Per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia di cui all'articolo 11, comma 1:
- a) riduzione di 0,50 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di vecchiaia per le lavoratrici con un singolo figlio;
- b) riduzione di 1,25 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di vecchiaia per le lavoratrici con due figli;
- c) riduzione di 2,25 punti percentuali del disincentivo per il pensionamento anticipato di vecchiaia per le lavoratrici con tre o più figli.
4. Per il ritardo dell'accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11, comma 2:
- a) incremento di 0,50 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento posticipato di vecchiaia per le lavoratrici con un singolo figlio;
- b) incremento di 1,25 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento posticipato di vecchiaia per le lavoratrici con due figli;
- c) incremento di 2,25 punti percentuali dell'incentivo per il pensionamento posticipato di vecchiaia per le lavoratrici con tre o più figli.
5. In caso di decesso della madre avvenuto entro i 10 anni del figlio, potrà beneficiare delle misure contenute nel presente articolo il genitore superstite.
6. Per le madri di figli che siano o siano stati titolari di pensione sociale o invalidità o assegno di accompagnamento connesso a forme di disabilità permanente, viene riconosciuta una diminuzione di un anno della quota per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia.

CAPO I  
PENSIONI DI ANZIANITÀ

**Art. 4**  
*(Pensione ordinaria di anzianità)*

1. I soggetti assicurati, ad esclusione dei lavoratori di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, che abbiano maturato quota 103, intesa come la somma dell'età anagrafica e dei periodi di versamenti contributivi, con un'età anagrafica minima di 60 anni, maturano il diritto alla pensione ordinaria di anzianità indipendentemente dai requisiti previsti all'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.
2. Fermo restando il requisito minimo di 60 anni di età, è previsto un periodo transitorio di applicazione delle disposizioni del precedente comma 1 come di seguito riportato:
  - a) dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 100 e 6 mesi;
  - b) dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 101;
  - c) dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 101 e 6 mesi;
  - d) dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 102;
  - e) dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 102 e 6 mesi;
  - f) dal 1 gennaio 2028 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento ordinario di anzianità è pari a 103.
3. Resta inteso che le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i lavoratori coinvolti in accordi di mobilità sottoscritti prima del 1 gennaio 2023, con contestuale diritto al trattamento previdenziale anticipato.

**Art. 5**  
*(Cumulo versamenti)*

1. A partire dal 1 gennaio 2023, per i lavoratori di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, ai fini del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione ordinaria di anzianità di cui al precedente articolo 4, vengono conteggiati tutti i contributi registrati nelle singole gestioni previdenziali durante l'intera carriera lavorativa, anche se in gestioni differenti.
2. I soggetti beneficiari del presente articolo non possono accedere anticipatamente alla pensione di anzianità in base al disposto degli articoli 6 e 7.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, al momento del pensionamento di anzianità viene erogato un trattamento pensionistico calcolato sulla sola gestione in cui sono stati registrati maggiori contributi giornalieri. Al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione ordinaria di vecchiaia, il trattamento pensionistico viene integrato con il pro rata relativo alla seconda gestione previdenziale.
4. I soggetti che accedano alla pensione ordinaria di anzianità secondo le modalità previste dal presente articolo non possono beneficiare dell'integrazione al trattamento pensionistico minimo prima del raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione ordinaria di vecchiaia.

**Art. 6**  
*(Pensione anticipata di anzianità)*

1. La misura della prestazione dell'assicurato che richieda l'accesso alla pensione di anzianità

con quota 103 precedentemente ai 60 anni di età anagrafica viene ridotta, in modo permanente, delle seguenti percentuali:

- a) qualora l'assicurato abbia maturato i 57 anni di età: 20%;
- b) qualora l'assicurato abbia maturato i 58 anni di età: 15%;
- c) qualora l'assicurato abbia maturato i 59 anni di età: 10%.

Le percentuali di cui al presente comma sono definite per ogni frazione di anno.

2. Resta inteso che le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i lavoratori coinvolti in accordi di mobilità sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge, con contestuale diritto al trattamento previdenziale anticipato.

3. Per coloro che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è inoltre previsto un periodo transitorio di applicazione delle disposizioni del precedente comma 1 come di seguito riportato:

- a) dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento anticipato di anzianità è pari a 100 e 6 mesi;
- b) dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento anticipato di anzianità è pari a 101;
- c) dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento anticipato di anzianità è pari a 101 e 6 mesi;
- d) dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento anticipato di anzianità è pari a 102;
- e) dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento anticipato di anzianità è pari a 102 e 6 mesi;
- f) dal 1 gennaio 2028 la somma di età anagrafica ed anzianità contributiva (quota) richiesta per il pensionamento anticipato di anzianità è pari a 103.

4. Per i lavoratori con invalidità lavorativa certificata superiore al 50%, i disincentivi di cui al comma 1 sono dimezzati.

## **Art. 7**

### *(Disincentivi per pensioni di anzianità al di sotto della quota 103)*

1. Ferma restando la quota 103 di cui all'articolo 4, comma 1, come misura di accesso alla pensione ordinaria di anzianità, sono previsti disincentivi per accedere al pensionamento anticipato di anzianità, unicamente se compiuti 60 anni di età anagrafica, sulla base delle seguenti condizioni:

- a) con quota 102, con una riduzione del 5%
- b) con quota 101, con una riduzione del 10%
- c) con quota 100, con una riduzione del 15%
- d) con quota 99, con una riduzione del 20%
- e) con quota 98, con una riduzione del 25%.

2. In via transitoria, in deroga al comma 1, fermo restando il requisito del compimento di 60 anni di età anagrafica e il minimo contributivo di anni 35, le quote necessarie per accedere ai disincentivi di cui al comma 1 sono modificate come segue:

- a) dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
  - i. con quota 99 e 6 mesi, 3%
  - ii. con quota 98 e 6 mesi, 6%
  - iii. con quota 97 e 6 mesi, 9%
  - iv. con quota 96 e 6 mesi, 13,5%
  - v. con quota 95 e 6 mesi, 18,5%
- b) dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024:
  - i. con quota 99, 8%
  - ii. con quota 99, 8%
  - iii. con quota 98, 12%
  - iv. con quota 97, 17%

- v. con quota 96, 22%
- c) dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025:
  - i. con quota 100 e 6 mesi, 5%
  - ii. con quota 99 e 6 mesi, 10%
  - iii. con quota 98 e 6 mesi, 15%
  - iv. con quota 97 e 6 mesi, 20%
  - v. con quota 96 e 6 mesi, 25%
- d) dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026:
  - i. con quota 101, 5%
  - ii. con quota 100, 10%
  - iii. con quota 99, 15%
  - iv. con quota 98, 20%
  - v. con quota 97, 25%
- e) dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027:
  - i. con quota 101 e 6 mesi, 5%
  - ii. con quota 100 e 6 mesi, 10%
  - iii. con quota 99 e 6 mesi, 15%
  - iv. con quota 98 e 6 mesi, 20%
  - v. con quota 97 e 6 mesi, 25%
- f) dal 1 gennaio 2028:
  - i. con quota 102, 5%
  - ii. con quota 101, 10%
  - iii. con quota 100, 15%
  - iv. con quota 99, 20%
  - v. con quota 98, 25%

3. I disincentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riproporzionati per frazioni di anno. Ai fini della determinazione della misura del disincentivo da applicare al trattamento pensionistico, se più favorevole, viene utilizzato il numero di anni mancanti al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

4. I soggetti che accedano al trattamento anticipato di anzianità sulla base del presente articolo, hanno diritto all'integrazione al trattamento pensionistico minimo.

5. La disciplina contemplata nel presente articolo non si applica ai lavoratori di cui all'articolo 1, lettera a) e d) della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

6. Per i lavoratori con un'invalidità lavorativa certificata superiore al 50%, i disincentivi di cui al presente articolo sono dimezzati.

quota 2023	aliquota	quota 2024	aliquota	quota 2025	aliquota	quota 2026	aliquota	quota 2027	aliquota	quota 2028	aliquota
99 e 6 mesi	-3,00%	100	-4,00%	100 e 6 mesi	-5,00%	101	-5,00%	101 e 6 mesi	-5,00%	102	-5,00%
98 e 6 mesi	-6,00%	99	-8,00%	99 e 6 mesi	-10,00%	100	-10,00%	100 e 6 mesi	-10,00%	101	-10,00%
97 e 6 mesi	-9,00%	98	-12,00%	98 e 6 mesi	-15,00%	99	-15,00%	99 e 6 mesi	-15,00%	100	-15,00%
96 e 6 mesi	-13,50%	97	-17,00%	97 e 6 mesi	-20,00%	98	-20,00%	98 e 6 mesi	-20,00%	99	-20,00%
95 e 6 mesi	-18,50%	96	-22,00%	96 e 6 mesi	-25,00%	97	-25,00%	97 e 6 mesi	-25,00%	98	-25,00%

### **Art. 8**

*(Incentivi per pensioni di anzianità al di sopra della quota 103)*

1. A partire dal 1 gennaio 2023 l'importo della pensione ordinaria di anzianità, calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 4, è incrementato del 3% per ogni anno di contribuzione versato dopo aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione ordinaria di anzianità secondo quanto previsto dall'articolo 4.
2. L'incentivo di cui al comma 1 non è applicabile ai titolari di pensione ordinaria di vecchiaia.

### **Art. 9**

*(Adeguamento dei requisiti per gli incentivi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 della Legge 8 novembre 2005 n.157)*

1. I requisiti per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 della Legge 8 novembre 2005 n.157 sono adeguati ai requisiti tempo per tempo vigenti per l'accesso alla pensione ordinaria di anzianità di cui al precedente articolo 4.

### **Art. 10**

*(Età anagrafica per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia)*

1. Il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia è fissato per tutte le categorie di lavoratori iscritti al fondo pensione primo pilastro a 66 anni, ivi inclusi gli imprenditori e gli agricoltori di cui all'articolo 12, lettera b) della Legge 11 febbraio 1983 n.15.
2. Qualora le singole categorie di lavoratori registrino età di collocamento a riposo per pensionamento ordinario di vecchiaia inferiori a quella indicata al precedente comma 1, esse vengono adeguate, a partire dal 1 gennaio 2023, con un incremento di 6 mesi per ogni anno solare fino al raggiungimento dell'età anagrafica di 66 anni.
3. In deroga al comma 2, per i soli Corpi di Polizia, vigendo ancora per essi la gradualità di adattamento dell'età anagrafica richiesta per il pensionamento ordinario di vecchiaia, a mente dell'articolo 8 della Legge 18 marzo 2008 n.47, fino a tutto il 2025, l'adeguamento di cui al comma 2, con il medesimo incremento annuo, avviene a partire dal 1 gennaio 2026.

### **Art. 11**

*(Anticipazione e ritardo dell'accesso alla pensione di vecchiaia)*

1. A partire dal 1 gennaio 2023 è consentito anticipare l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia con le seguenti penalizzazioni sulla rendita da pensione, purché tali penalizzazioni non comportino integrazioni al minimo:
  - a) uscita anticipata a 63 anni di età anagrafica con almeno 32 anni di contributi con penalità a titolo definitivo sul trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia del 20%;
  - b) uscita anticipata a 64 anni di età anagrafica con almeno 28 anni di contributi con penalità a titolo definitivo sul trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia del 15%;
  - c) uscita anticipata a 65 anni di età anagrafica con almeno 24 anni di contributi con penalità a titolo definitivo sul trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia del 10%.
2. A partire dal 1 gennaio 2023 è consentito, in seguito ad accordo tra singolo datore e lavoratore interessato nel caso si tratti di lavoro subordinato privato o pubblico, ritardare l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia, con un minimo di 216 contributi giornalieri ai sensi dell'articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983, n.15 per ogni annualità in più lavorata, con le seguenti incentivazioni:
  - a) uscita ritardata a 67 anni di età anagrafica, con incentivo a titolo definitivo sul trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia del 5%;
  - b) uscita ritardata a 68 anni di età anagrafica, con incentivo a titolo definitivo sul trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia del 10%;

c) uscita ritardata a 69 anni di età anagrafica, con incentivo a titolo definitivo sul trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia del 15%.

Resta inteso che per ottenere gli incentivi di cui alle superiori lettere a) b) e c), deve essere soddisfatto al tempo della maturazione del requisito anagrafico ordinario per l'accesso alla pensione di vecchiaia anche quello minimo contributivo per l'accesso al trattamento stesso secondo la normativa vigente.

3. Ai fini del calcolo del requisito contributivo si tiene conto anche dei periodi in cui il singolo abbia contribuito in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 4 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.

4. L'incentivo di cui al comma 2 non è concesso a coloro che si siano valse dell'opzione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 della Legge 8 novembre 2005 n.157.

5. I disincentivi e gli incentivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non sono applicabili a rendite da pensione calcolate con metodo contributivo, quali, a titolo esemplificativo, pensione facoltativa, gestione separata, FONDISS e pensioni erogate ai sensi dell'articolo 15.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) non trova applicazione il limite di importo massimo del trattamento pensionistico di cui all'articolo 14.

7. Gli incentivi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) non spettano a coloro che abbiano fruito del trattamento parziale anticipato di vecchiaia di cui all'articolo 12 prima della maturazione del requisito anagrafico per la pensione ordinaria di vecchiaia.

8. La misura di cui al comma 2 può essere applicata, in deroga all'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, anche ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato, nel rispetto dei limiti e con riferimento alle posizioni, casistiche ed attività individuati annualmente con regolamento del Congresso di Stato adottato su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica e del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali riconosciute.

## **Art. 12**

### *(Trattamento parziale anticipato di vecchiaia – part time pensionistico)*

1. È consentito al lavoratore subordinato, in caso di accordo tra singolo datore e lavoratore interessato, l'accesso parziale e anticipato al trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia.

2. L'accesso al trattamento parziale anticipato di vecchiaia di cui al comma 1 è consentito con massimo 3 anni di anticipo rispetto ai requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia e comunque non prima dei 63 anni, a patto che il lavoratore abbia maturato almeno 33 anni di contribuzione al tempo della richiesta.

3. La richiesta di accesso al trattamento parziale anticipato di vecchiaia viene comunicata con non meno di 3 mesi d'anticipo dal lavoratore al proprio datore di lavoro, al fine di consentire allo stesso l'organizzazione del turnover. Il datore di lavoro inoltra la comunicazione dell'attivazione del part-time pensionistico all'Ufficio Contributi ISS affinché l'Ufficio possa avviare le pratiche per l'erogazione della porzione di pensione di cui al comma 5, indicando contestualmente l'orario lavorativo che verrà seguito dal lavoratore interessato.

4. A fronte della domanda di accesso al trattamento parziale anticipato di vecchiaia, il lavoratore ha diritto ad un part-time pensionistico che si sostanzia in una riduzione pari al 50% dell'orario di orario di lavoro a tempo pieno previsto per un lavoratore di pari qualifica e anzianità e, contestualmente, il suo datore di lavoro è tenuto a corrispondergli un salario ridotto della medesima percentuale. Il lavoratore e il datore di lavoro restano obbligati alla contribuzione a fini pensionistici per la sola quota di salario effettivamente percepita dal lavoratore stesso in seguito all'accesso al trattamento parziale anticipato di vecchiaia.

5. Il lavoratore che richieda l'accesso parziale anticipato al pensionamento di vecchiaia ha diritto per il tempo del part-time al 50% dell'ammontare di pensione mensile maturata al tempo della domanda senza l'applicazione dei disincentivi di cui al precedente articolo 9, comma 1, punti a), b) e c). Il trattamento parziale pensionistico di cui al presente comma non può essere soggetto all'integrazione al trattamento minimo di cui all'articolo 18 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.

6. Maturati i requisiti per l'accesso al trattamento di pensionamento ordinario di vecchiaia e cessata l'attività lavorativa, il lavoratore ha diritto a percepire una pensione di vecchiaia calcolata secondo le regole ordinarie, tenuto conto anche dei contributi versati per tutto il tempo dell'utilizzo del part time pensionistico. I contributi versati durante il part time pensionistico, vengono conteggiati ai fini della maturazione dei requisiti contributivi e per la misura del trattamento pensionistico stesso, secondo le regole ordinarie fissate dalla normativa vigente, nonché dall'articolo 18 della presente legge. In tale caso il 100% della percentuale massima di cui all'articolo 14 è calcolato sull'ultima retribuzione mensile precedente all'attivazione del part time pensionistico.

7. La misura di cui al presente articolo può essere applicata, in deroga all'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, anche ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato, nel rispetto dei limiti e con riferimento alle posizioni, casistiche ed attività individuati annualmente con regolamento del Congresso di Stato adottato su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica e del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali riconosciute.

## **TITOLO II**

### **DEL CALCOLO PENSIONISTICO**

#### **Art. 13**

*(Estensione del periodo di riferimento per il calcolo del reddito ai fini del calcolo della pensione)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2023, per tutti i periodi contributivi maturati successivamente a tale data, ai fini del calcolo della pensione il numero degli anni di cui alle lettere a) e b) del successivo articolo 14, comma 4, viene elevato a 30. I redditi percepiti sono attualizzati, ai fini del calcolo della pensione, in base all'indice dei prezzi al consumo registrati nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.

#### **Art. 14**

*(Modifica della misura delle prestazioni)*

1. A partire dal 1 gennaio 2023 la pensione risultante dal calcolo di cui al presente articolo non può superare il tetto limite di importo di euro 47.110,57. Tale importo verrà adeguato a decorrere dal 1 gennaio 2023 e sarà rivalutato in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.

2. Negli anni dal 2023 al 2027 la rivalutazione annua del tetto limite di importo di cui al comma 1 non potrà comunque essere superiore a 2,2 punti percentuali, salvo che l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica registri un importo inferiore.

3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a modifica della disciplina vigente circa le modalità di determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, la pensione mensile è pari, per ogni anno di contribuzione, al 1,9% della retribuzione per la parte di importo pari o inferiore al 50% del tetto pensionistico di cui al comma 1 e allo 0,75% della retribuzione superiore al 50% del tetto pensionistico e, ad esclusione di coloro che usufruiscono dei disposti di cui alla lettera a) dell'articolo 17 della Legge 20 dicembre 1990 n.156, sino a un valore pari al tetto pensionistico stesso nonché allo 0,50% sull'importo di retribuzione eccedente il tetto pensionistico e fino ad un massimo reddituale di euro 150.000.

4. La retribuzione o reddito medio mensile è determinata, per tutti i contributi versati successivamente al 1 gennaio 2023, come segue:

- a) per i lavoratori dipendenti si procede alla somma delle retribuzioni annuali registrate nelle posizioni assicurative ai sensi dell'articolo 13, dopo aver rivalutato le stesse in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita rilevato dall'Ufficio Programmazione Economica tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, con il divieto di superare la percentuale massima della pensione rispetto all'ultima retribuzione mensile dei singoli percipienti, ovvero del 95% della retribuzione media mensile degli ultimi 5 anni, se maggiore rispetto all'ultima retribuzione mensile;
  - b) per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti si procede alla somma dei redditi annuali registrati ai sensi dell'articolo 13, dopo aver rivalutato gli stessi in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita rilevato dall'Ufficio Programmazione Economica tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, con il divieto di superare la percentuale massima della pensione rispetto all'ultimo reddito annuo dei singoli percipienti, ovvero del 95% del reddito medio annuo degli ultimi 5 anni, se maggiore rispetto all'ultimo reddito annuo;
  - c) divisione della somma di cui alla lettera a) per il numero dei contributi giornalieri utili, di cui all'articolo 32, comma 3 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, accreditati nel periodo preso a base per il calcolo;
  - d) divisione della somma di cui alla lettera b) per il numero dei contributi giornalieri utili, di cui all'articolo 32, comma 3 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, accreditati nel periodo preso a base per il calcolo;
  - e) moltiplicazione del risultato di cui alla lettera c) ovvero d) per 16,615;
  - f) la somma dei pro rata calcolati sulla base delle contribuzioni accreditate secondo le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti costituisce l'importo complessivo della pensione maturata dal soggetto.
4. Ogni qual volta la normativa previdenziale vigente faccia riferimento alla retribuzione annua massima o reddito medio o altra formula riferibile al disposto di cui agli abrogati articoli 32, comma 5, della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e del Decreto 2 febbraio 2005, n.19, il valore da prendere a riferimento è quello del tetto limite pensionistico di cui al comma 1 del presente articolo, tempo per tempo adeguato all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.
5. Al momento della determinazione dell'importo di pensione da erogare, nel caso in cui il lavoratore abbia, nei dieci anni precedenti, subito una procedura di licenziamento collettivo o gli sia stata riconosciuta una inabilità al lavoro certificata dalle Commissioni mediche dell'ISS pari o superiore al 50%, e che a seguito di ciò vi sia stato un cambio di lavoro, allo stesso, ai fini dell'applicazione del comma 3 di cui sopra, viene riconosciuta, se più favorevole, l'applicazione della retribuzione percepita prima del cambio di attività.

## **Art. 15**

*(Opzione per l'integrale calcolo della pensione con il metodo contributivo)*

1. Dal 1 gennaio 2023 è concesso l'accesso al trattamento pensionistico contributivo per i lavoratori che abbiano un massimo di 3 anni di versamenti figurativi, con un'età anagrafica minima di 57 anni. In questo caso, in deroga alle regole generali, il calcolo della pensione è definitivamente effettuato integralmente con il metodo di calcolo della pensione valido per la gestione separata ISS e non trova applicazione il limite di importo massimo del trattamento pensionistico come derivante dall'applicazione del precedente articolo 14.
2. Può accedere a tale strumento solo il lavoratore la cui pensione derivante dal calcolo contributivo sia uguale o superiore al trattamento pensionistico minimo.
3. Il disposto di cui al precedente comma 2 non è applicato ai lavoratori che abbiano maturato contributi in regime di convenzione. In tali casi il lavoratore non ha diritto all'integrazione al trattamento pensionistico minimo.

## **Art. 16**

*(Modifiche all'articolo 15 della Legge 5 ottobre 2011 n.158)*

1. L'articolo 15 della Legge 5 ottobre 2011 n.158 è così sostituito:

“Art. 15  
*(Cumulo pensioni ordinarie)*”

1. A decorrere dal 1 gennaio 2023 l'articolo 33 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 viene abrogato e così sostituito:

“1. I superstiti di cui all'articolo 15 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 hanno diritto ad una prestazione da calcolarsi sull'importo della pensione spettante al “dante causa” pensionato o assicurato, al momento del decesso, sulla base delle seguenti percentuali:

Numero superstiti	% senza coniuge	% con coniuge
1	65	65
2	70	75
3	80	90
4	95	100
5 e oltre	100	100

2. Verificate le condizioni di cui all'articolo 16 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, è fatta salva la misura di un trattamento pensionistico pari ad almeno il minimo previsto dalle disposizioni in vigore.

3. I superstiti acquisiscono per titolo proprio il diritto alla pensione, che viene liquidata attraverso un'unica prestazione indipendentemente dal numero dei beneficiari o dalla situazione familiare, salvo quanto previsto espressamente dagli articoli 34, comma terzo, 35, comma terzo, e 36, comma secondo della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

4. Qualora il superstite con diritto a pensione ordinaria indiretta o di reversibilità, sia già titolare di pensione ordinaria diretta, e/o di redditi di qualsiasi natura e provenienza compreso il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale, le percentuali di cui al comma 1 sono modificate con le seguenti modalità:

- Con redditi mensili complessivi fino ad € 1.400,00 la percentuale è diminuita della quota di 15 punti;
- Con redditi mensili complessivi da € 1.400,01 ad € 1.700,00 la percentuale è diminuita della quota di 20 punti sulla parte eccedente € 1.400,01;
- Con redditi mensili complessivi da € 1.700,01 ad € 2.000,00 la percentuale è diminuita della quota di 25 punti sulla parte eccedente € 1.700,01;
- Con redditi mensili complessivi da € 2.000,01 ad € 2.300,00 la percentuale è diminuita della quota di 30 punti sulla parte eccedente € 2.000,01;
- Con redditi mensili complessivi da € 2.300,01 ad € 2.600,00 la percentuale è diminuita della quota di 35 punti sulla parte eccedente € 2.300,01;
- Con redditi mensili complessivi superiori a € 2.600,00 la percentuale è diminuita della quota di 45 punti sulla parte eccedente € 2.600,00;

5. Gli importi di cui alla superiore tabella sono annualmente rivalutabili alle medesime condizioni stabilite all'articolo 5 della Legge 8 novembre 2005 n.157. ”.

2. In ogni caso l'ammontare del cumulo delle pensioni ordinarie non può superare il limite di importo massimo del trattamento pensionistico come derivante dall'applicazione del precedente articolo 14.

3. Il diritto alla pensione per i superstiti è esteso anche a coloro che siano legati al *de cuius* da un vincolo legale che l'ordinamento equipari in termini di diritto individuale a quello matrimoniale.

4. La lettera c) dell'articolo 15 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è così modificata:

“c) stato coniugale o unione civile in essere da almeno due anni, ovvero convivenza more-uxorio da almeno 15 anni, prima del decesso del dante causa e della maturazione del diritto a pensione, tra persone con una differenza di età non superiore a venticinque anni e prima del compimento del 70° anno da parte del pensionato, salvo nascita di prole anche postuma o di morte da infortunio sul lavoro e malattia professionale;”.

#### **Art. 17**

*(Introduzione di una quota di esenzione per le detrazioni delle pensioni sociali)*

1. La detrazione di importo sulle pensioni sociali, assegni integrativi economici, assegni integrativi speciali e assegni di accompagnamento non viene applicata in presenza di altri redditi inferiori a euro 100,00 (cento/00) annui, rivalutati annualmente in funzione del costo della vita rilevato dall'Ufficio Programmazione Economica.

#### **Art. 18**

*(Lavoro a tempo parziale)*

1. Le disposizioni in materia previdenziale previste dalla Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche si applicano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale per le regole ad essi applicabili.

2. Qualora il rapporto di lavoro subordinato si svolga a tempo parziale con un orario giornaliero inferiore ad ore 6, ovvero inferiore a 30 ore settimanali, l'accreditamento dei contributi giornalieri utili avviene considerando pari ad 1/6 di contributo ogni ora di lavoro prestato nella giornata, come disposto dall'articolo 9 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15. Qualora invece l'orario giornaliero sia pari o superiore ad ore 6, il contributo versato viene considerato come contributo giornaliero intero. L'Ufficio Contributi è tenuto a registrare sulle schede provvisorie e sulle schede definitive i periodi di lavoro a tempo parziale svolti dal lavoratore subordinato per il quale risulti stipulato formale accordo scritto ai sensi della normativa vigente.

3. Al momento del calcolo della pensione, qualora l'ufficio accerti su richiesta del lavoratore che il lavoratore ha svolto periodi di lavoro a tempo parziale nei primi tre anni di vita del figlio o dei figli, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 14 settembre 2022 n.129, all'interno degli anni presi in considerazione per il calcolo del trattamento pensionistico, successivamente al 1 gennaio 2023, per tali periodi prenderà a base di calcolo la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità del lavoratore considerato, salvo che questa non risulti inferiore alla retribuzione di fatto del lavoratore a tempo parziale.

4. Al momento del calcolo della pensione, qualora l'ufficio accerti che il lavoratore ha svolto periodi di lavoro a tempo parziale, prima del 1 gennaio 2023, all'interno degli anni presi in considerazione per il calcolo del trattamento pensionistico, per tali periodi si applica quanto previsto all'articolo 2 della Legge 18 marzo 2008 n.47.

5. Al momento del calcolo della pensione, qualora l'ufficio accerti che il lavoratore ha svolto periodi di lavoro a tempo parziale in seguito al 1 gennaio 2023 all'interno degli anni presi in considerazione per il calcolo del trattamento pensionistico, per tali periodi prenderà a base di calcolo la retribuzione effettivamente percepita da quel lavoratore a tempo parziale.

6. Nella ipotesi di cui al comma 5, al momento del calcolo della pensione si prenderà a base di calcolo la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità nei seguenti casi:

a) per il lavoratore che abbia già stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale prima del 1 gennaio 2023;

- b) in seguito ad accordo sindacale per riduzioni di orario determinate da esubero di personale o stato di temporanea crisi aziendale, tramite il quale i dipendenti hanno modificato il proprio contratto di lavoro in tempo parziale;
- c) per assistere un familiare non autosufficiente con grave disabilità certificata dall'ISS o dal SSN italiano.
7. Alla stessa retribuzione di un lavoratore a tempo pieno è applicato il limite massimo della pensione di cui al precedente articolo 14, comma 1.
8. In caso di impossibilità di reperire una retribuzione contrattuale di raffronto, per i dipendenti del settore privato verrà utilizzata una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione media contrattuale di un lavoratore dell'industria, di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e di cui al comma 1 dell'articolo 11 della Legge 18 marzo 2008 n.47.
9. Per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato che abbiano prestato lavoro a tempo parziale nel corso della loro carriera, ai fini del calcolo della pensione nei casi esplicitati ai precedenti commi, ogni qual volta si faccia riferimento alla retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari qualifica ed anzianità, verrà sempre considerata la retribuzione a tempo pieno di un lavoratore di pari livello ed anzianità di servizio.
10. Il lavoratore a tempo parziale può effettuare versamenti volontari per coprire la differenza contributiva con un lavoratore a tempo pieno, come stabilito all'articolo 5 della Legge 18 marzo 2008 n.47, facendone espressa richiesta all'Ufficio Prestazioni Economiche entro il 28 febbraio dei quattro anni successivi a quello in cui ha effettuato lavoro a tempo parziale.

#### **Art.19**

*(Limite temporaneo alla perequazione)*

1. In deroga all'articolo 5, comma 1 della Legge 8 novembre 2005 n.157 e successive modifiche, per il solo periodo transitorio dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, la rivalutazione annuale degli importi delle pensioni ordinarie viene fissata in 2,20 punti percentuali, salvo che l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica registri un importo inferiore.

#### **Art.20**

*(Abbattimento del reddito minimo)*

1. Per i soggetti che intraprendono per la prima volta un'attività rientrante nelle categorie di Artigiani, Commercianti, Liberi Professionisti, Imprenditori e Agenti Rappresentanti, qualora tali soggetti non abbiano compiuto i 40 anni di età anagrafica e comunque entro il compimento dei 40 anni di età anagrafica, è previsto un abbattimento del reddito minimo per i primi quattro esercizi:
- primo anno 50%;
  - secondo anno 50%;
  - terzo anno 50%;
  - quarto anno 25%.
2. Ai lavoratori autonomi che abbiano intrapreso l'attività da meno di tre anni prima dell'entrata in vigore della presente legge e che abbiano le caratteristiche ed i requisiti di cui al comma 1, è data facoltà di usufruire degli abbattimenti di cui allo stesso comma per i periodi residui.
3. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge già fruiscono del disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, continuano ad usufruire di questi ultimi benefici in deroga al presente articolo.
4. Qualora il reddito sia superiore al minimo, l'abbattimento sarà comunque pari alla metà del reddito minimo.

5. Resta inteso che l'aliquota contributiva applicata al 50% del reddito minimo è quella tempo per tempo vigente, senza alcun abbattimento, per i lavoratori autonomi.

6. Ai fini del calcolo pensionistico, i periodi di abbattimento del reddito minimo di cui al comma 1 sono conteggiati, fino al reddito minimo con una riduzione del 50%, e al 100% per la quota dichiarata oltre al reddito minimo.

### **TITOLO III**

#### **DEI CONTRIBUTI, DELLA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI, DELLE RITENUTE DI SOLIDARIETÀ E DELL'INTERVENTO DELLO STATO**

#### **Art. 21**

*(Innalzamento delle aliquote contributive per i lavoratori subordinati)*

1. Le aliquote contributive per i lavoratori subordinati destinate al Fondo Pensioni obbligatorio sono incrementate come segue:

- a) a carico dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1 gennaio 2023, nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 1,5%;
- b) a carico dei datori di lavoro, con decorrenza dal 1 gennaio 2023, nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 1,5%.

2. A far data dal 1 gennaio 2023, il contributo per il Fondo malattie in carico al datore di lavoro è diminuito dello 0,40%. A far data dal 1 gennaio 2024, il contributo per il Fondo Assegni Familiari è diminuito dello 0,60%.

3. Le aliquote contributive per i lavoratori subordinati destinate al sistema complementare FONDISS, istituito con Legge 6 dicembre 2011 n.191, sono incrementate come segue:

- a) a carico dei lavoratori dipendenti e titolari di co.co.pro., con decorrenza dal 1 gennaio 2026, nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 2%;
- b) a carico dei datori di lavoro, con decorrenza dal 1 gennaio 2026, nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 1,0%.

4. Le aliquote di cui ai commi 1 e 3 sono dunque stabilite secondo la seguente progressione:

<b>PRIMO PILASTRO</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
a carico del dipendente	5,90%	6,40%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%
a carico del datore	16,60%	17,10%	17,60%	17,60%	17,60%	17,60%	17,60%
Tot.	22,50%	23,50%	24,50%	24,50%	24,50%	24,50%	24,50%
<b>FONDISS</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
a carico del dipendente	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%
a carico del datore	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	3,00%	3,00%	3,00%
Tot.	4,00%	4,00%	4,00%	5,00%	6,00%	6,50%	7,00%

## **Art. 22**

### *(Innalzamento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi)*

1. L'aliquota del contributo al Fondo Pensioni obbligatorio, a carico dei lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Autonomi, con decorrenza dal 1 gennaio 2023 viene incrementata nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 2,5%.
2. L'aliquota del contributo al sistema complementare FONDISS istituito con Legge 6 dicembre 2011 n.191, a carico dei lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Autonomi, con decorrenza dal 1 gennaio 2028, viene incrementata nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 1%.
3. A far data dal 1 gennaio 2023, il contributo per il Fondo Assegni Familiari a carico degli artigiani è diminuito dello 0,50% per ogni anno sino al 2028. A far data dal 1 gennaio 2029, in un'ottica di omogeneizzazione delle condizioni contributive tra categorie autonome, il contributo per il Fondo Assegni Familiari a carico degli artigiani viene azzerato e contestualmente anche per tale categoria vengono aboliti gli istituti degli assegni familiari e della malattia breve.
4. Le aliquote di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite secondo la seguente progressione:

#### **Comma 1: PRIMO PILASTRO**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Commercianti	22,50%	23,00%	23,50%	24,00%	<b>24,50%</b>
Liberi Professionisti	22,50%	23,00%	23,50%	24,00%	<b>24,50%</b>
Artigiani	22,50%	23,00%	23,50%	24,00%	<b>24,50%</b>
Agenti e Mediatori	22,50%	23,00%	23,50%	24,00%	<b>24,50%</b>
Imprenditori	22,50%	23,00%	23,50%	24,00%	<b>24,50%</b>

#### **Comma 2: FONDISS**

	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Commercianti	4,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Liberi Professionisti	4,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Artigiani	4,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Agenti e Mediatori	4,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Imprenditori	4,00%	4,00%	4,50%	5,00%

#### **Comma 3: Ass. Fam.**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Artigiani</b>	<b>5,10%</b>	<b>4,60%</b>	<b>4,10%</b>	<b>3,60%</b>	<b>3,10%</b>	<b>0%</b>

## **Art. 23**

### *(Innalzamento delle aliquote contributive per la Gestione Separata)*

1. L'aliquota del contributo al Fondo Pensioni primo pilastro a carico dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 4 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, nel caso in cui non sia già iscritto ad altro titolo nel sistema di previdenza obbligatorio, con decorrenza dal 1 gennaio 2023 viene incrementata nella misura del 1,00% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 9,50%.
2. L'aliquota del contributo al Fondo Pensioni primo pilastro, a carico dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata di cui all'art.4 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, nel caso in cui sia già iscritto ad altro titolo nel sistema di previdenza obbligatorio, con decorrenza dal 1 gennaio 2023 viene incrementata nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 4,5%.
3. L'aliquota del contributo al sistema complementare FONDISS istituito con Legge 6 dicembre 2011 n.191, a carico dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 4 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, con decorrenza dal 1 gennaio 2028, viene incrementata nella misura dello 0,50% per ogni anno sino ad un aumento complessivo del 2%.
4. L'articolo 4, comma 1, lettera c), paragrafo 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.158 è così modificato:  
"3. gli assicurati ad altro titolo nella categoria Gestione Separata sono assoggettati al versamento contributivo da calcolarsi sull'intero reddito percepito per ogni iscrizione. Il reddito minimo della seconda posizione non potrà essere, comunque, inferiore ai due terzi del reddito minimo previsto dalla presente normativa per i lavoratori autonomi, in relazione al periodo di attività svolto;"
5. Per gli assicurati ad altro titolo al Fondo Pensioni Obbligatorio, al momento dell'accesso al trattamento pensionistico, la rendita derivante dall'iscrizione alla gestione separata viene sommata all'assegno pensionistico del primo pilastro ai fini del divieto di superare il 100% della percentuale massima della pensione rispetto all'ultimo reddito annuo dei singoli percipienti. Tale rendita viene sommata al primo pilastro anche per il calcolo del diritto all'integrazione al trattamento pensionistico minimo.

<b>PRIMO PILASTRO</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Solo Gestione Separata	16,00%	17,00%	18,00%	19,00%	20,00%	21,00%	22,00%	23,00%	24,50%
Anche Gestione Separata	15,50%	16,00%	16,50%	17,00%	17,50%	18,00%	18,50%	19,00%	19,50%
<b>FONDISS</b>		<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>				
Gestione Separata		4,50%	5,00%	5,50%	6,00%				

## **Art. 24**

### *(Modifica delle regole di calcolo della pensione facoltativa)*

1. Il calcolo del trattamento per l'ottenimento della pensione facoltativa di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n.15 è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, al momento del pensionamento, per il coefficiente di

trasformazione definito dalla tabella in uso per il calcolo della rendita pensionistica della Gestione Separata da aggiornare con apposito decreto delegato di cui al successivo articolo 28.

2. Qualora la rendita risultante al momento del pensionamento risultasse minore o uguale all'integrazione speciale di cui alla Legge 25 febbraio 1998 n.38 e successive modifiche e integrazioni, non verrà liquidata la prestazione pensionistica, ma restituito il capitale versato.

3. Il diritto al trattamento pensionistico matura per coloro che, maturata l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al precedente articolo 11, comma 6, possano dimostrare di aver contribuito al sistema pensionistico per almeno 216 contributi giornalieri.

4. Al fine di computare le frazioni di anno in rapporto all'età dell'assicurato all'atto del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato da un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore, e il coefficiente dell'età immediatamente inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi.

5. Il diritto al percepimento della pensione facoltativa è fissato, a far data dai pensionamenti richiesti successivamente al 1 gennaio 2023 ed in continuità con il precedente articolo 8, a 66 anni. Per tale ragione, la lettera a) dell'articolo 31 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è così modificata:

“a) requisito anagrafico per l'accesso al trattamento ordinario di vecchiaia;”.

## **Art. 25**

*(Revisione della ritenuta di solidarietà)*

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta di solidarietà sui trattamenti pensionistici in corso di erogazione, di cui all'articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.158 e successive modifiche e integrazioni, è ridefinita percentualmente come segue:

- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 1.500,01 a € 1.750,00 l'aliquota sulla parte eccedente €1.500,01 è pari al 2,00%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 1.750,01 a € 2.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €1.750,01 è pari al 3,50%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.000,01 a € 2.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente €2.000,01 è pari al 4,50%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.500,01 a € 3.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €2.500,01 è pari al 6,00%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.000,01 a € 3.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente €3.000,01 è pari al 7,50%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.500,01 a € 4.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €3.500,01 è pari al 9,00%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.000,01 a € 4.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente €4.000,01 è pari al 17,50%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.500,01 a € 5.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €4.500,01 è pari al 23,00%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 5.000,01 a € 5.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente €5.000,01 è pari al 28,50%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 5.500,01 a € 6.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €5.500,01 è pari al 34,00%;
- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, eccedente € 6.000,01 l'aliquota sulla parte eccedente è pari al 40,00%.

2. La ritenuta di solidarietà di cui al presente articolo è trattenuta direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale al tempo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche e destinata ai singoli fondi pensione in ragione del disavanzo tecnico registrato e in funzione delle esigenze di sostenibilità degli stessi.

3. Successivamente all'approvazione dell'ICEE a San Marino, il Congresso di Stato è delegato, previo confronto con le parti sociali ed economiche, a ridefinire le aliquote del precedente comma 1 sulla base dell'applicazione degli scaglioni di tale strumento.

4. La misura delle ritenute di solidarietà di cui al comma 1, è ridotta:

- del 25% per i titolari di pensione che abbiano versato contributi annuali nel corso della vita lavorativa in misura superiore a 11 e inferiore o uguale a 20 successivamente al 1 gennaio 2012;
- del 50% per i titolari di pensione che abbiano versato contributi annuali nel corso della vita lavorativa in misura superiore a 20 e pari o inferiore a 31 successivamente al 1 gennaio 2012;
- del 75% per i titolari di pensione che abbiano versato contributi annuali nel corso della vita lavorativa in misura superiore a 31 successivamente al 1 gennaio 2012.

Ai fini del beneficio di cui al presente comma, si computano anche le frazioni di anno.

5. La ritenuta di solidarietà di cui al comma 1 trova piena applicazione per coloro che siano entrati in quiescenza prima del 1 gennaio 2023, mentre non viene applicata a chi entri in quiescenza successivamente al 1 gennaio 2053.

#### **Art. 26**

*(Tassazione delle prestazioni pensionistiche derivanti dalla Gestione Separata)*

1. Relativamente alla Gestione Separata e in merito all'erogazione del valore capitale all'atto del pensionamento, si stabilisce che la somma erogata sia assoggettata alla tassazione separata a titolo definitivo nella misura pari al 5%. Le somme erogate a titolo di rendita sono assoggettate alle aliquote ordinarie, effettuato il cumulo con eventuali altre rendite previdenziali percepite.

#### **Art. 27**

*(Modalità contributive dell'Amministratore Operativo e del Socio prestatore di attività lavorativa)*

1. L'Amministratore Operativo e il Socio prestatore di attività lavorativa in società di capitali, di cui alla normativa sull'occupazione, sono tenuti ad effettuare versamenti contributivi per un importo pari al 24,50%, in base al disposto del precedente articolo 23. I versamenti sono calcolati sul compenso dichiarato e, se inferiore al reddito minimo previsto per i lavoratori autonomi, su tale minimo, come stabilito dall'articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato, ai fini contabili, alla Gestione Separata di cui all'articolo 4 della Legge 5 ottobre 2011 n.158. Il calcolo della prestazione previdenziale avviene nelle modalità previste dall'articolo 6 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti al versamento di una percentuale del 6% destinata al fondo complementare di cui alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 (FONDISS), come stabilito al precedente articolo 23.

#### **Art. 28**

*(Gestione Separata)*

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge apposito testo per la riorganizzazione e l'affinamento del modello contributivo della Gestione Separata.

2. Il testo di cui al precedente comma sarà integrato dall'aggiornamento delle tabelle in uso per il calcolo della rendita dei trattamenti pensionistici di tipo contributivo, quali Gestione Separata, pensioni facoltative, pensioni contributive di cui al precedente articolo 15 e FONDISS.

### **Art. 29**

*(Incremento della contribuzione alla previdenza complementare per prime occupazioni)*

1. In favore dei soggetti che abbiano meno di 35 anni di età anagrafica, per le prime 36 mensilità lavorate, e comunque entro il compimento dei 35 anni di età anagrafica, a parità di versamenti contributivi è introdotta la possibilità, su base volontaria, di un aumento della percentuale versata in favore del fondo complementare di cui alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 (FONDISS) a fronte di una riduzione della percentuale versata nel Fondo Pensioni (Primo Pilastro) previsto all'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983 n.15. La richiesta dovrà essere indirizzata da parte del lavoratore agli Uffici Amministrativi Fondiss, i quali la trasmetteranno all'Ufficio Contributi. Tale strumento è applicabile solo ai lavoratori in prima occupazione ovvero che nella loro vita professionale abbiano lavorato meno di 12 mesi continuativi, o comunque meno di 24 mesi se non continuativi. A tal fine, le eventuali prestazioni di lavoro occasionale o stagionale non vengono considerate.

2. Con riferimento ai lavoratori subordinati, la traslazione di contributi indicata al comma 1 avviene nelle seguenti modalità:

- a) la quota a carico del datore di lavoro viene ridotta di 5 punti percentuali dal primo pilastro e aumentata di 5 punti percentuali nel FONDISS;
- b) la quota a carico del lavoratore subordinato viene ridotta di 2 punti percentuali dal primo pilastro e aumentata di 2 punti percentuali nel FONDISS.

Nel caso in cui l'incentivo di cui al presente articolo si cumuli con quello previsto all'articolo 2 comma 3 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105, con riferimento alle lavoratrici subordinate di sesso femminile, la percentuale di cui alla lettera b) coincide con l'intera quota residua.

3. I versamenti di cui ai precedenti commi saranno effettuati solo in riferimento al lavoro ordinario, escludendo i periodi sotto regime di contributi figurativi.

4. Con riferimento ai lavoratori autonomi, liberi professionisti o titolari di impresa individuale, la traslazione dei contributi dal fondo di primo pilastro al FONDISS avviene nella misura del 7%. Per tali lavoratori, valgono le stesse regole di cui al comma 1 riguardanti requisiti anagrafici e temporali. Nel caso in cui il lavoratore autonomo interessato alla misura di cui al presente articolo stia contemporaneamente beneficiando dell'abbattimento del reddito minimo ai sensi dell'articolo 20, la traslazione dei contributi del 7% avviene unicamente in relazione ai contributi relativi alla quota di dichiarazione eccedente il reddito minimo.

### **Art. 30**

*(Contributi previdenziali per società di professionisti)*

1. I contributi previdenziali di cui ai precedenti articoli 22 e 23 sono richiesti anche ai liberi professionisti di cui all'articolo 11, comma 2 della Legge 23 dicembre 2020 n.222. L'articolo 11, comma 2 della Legge 23 dicembre 2020 n.222 è dunque così modificato:

“2. Le attività dei liberi professionisti quali soci delle società di professionisti producono reddito di lavoro autonomo e sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 27 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche e alle normative assistenziali e previdenziali vigenti, ad esclusione del percepimento dei dividendi. Non è consentita l'attività libero professionale per il socio che rinunci al Codice Operatore Economico e non operi quale lavoratore autonomo ai sensi del presente comma, o quale lavoratore subordinato ai sensi del comma 3”.

### **Art. 31**

*(Aliquote contributive dei lavoratori pensionati)*

1. I lavoratori pensionati di cui all'articolo 35 sono assoggettati, a far data dal 1 gennaio 2023, ad un'aliquota contributiva di pura solidarietà del 33% da destinarsi al Fondo Pensioni obbligatorio. Il contributo è posto in carico al datore di lavoro nella misura del 21% e del lavoratore per il 12%. Contestualmente cessa l'obbligo di versamento a FONDISS di cui all'articolo 15 della Legge 6 dicembre 2011 n.191.
2. In deroga alla disciplina generale sulla Gestione Separata di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.158, il versamento contributivo nella misura di cui al comma 1 è dovuto in modo integrale anche sugli emolumenti e sui gettoni di presenza (o comunque denominati) percepiti, al percettore di pensione facente parte come amministratore o consigliere delegato, amministratore unico, socio o membro di Consiglio di Amministrazione in Società di Capitali.
3. Il versamento contributivo di cui al comma 1, nei termini di cui al superiore comma 2, è altresì dovuto sui benefit di qualsiasi tipo e natura concessi ad esponenti aziendali percettori di pensione, ad esclusione dei rimborsi spesa a piè di lista. L'entità dei benefit viene quantificata dall'azienda che li concede, la quale applica una ritenuta alla fonte e agisce quale sostituto d'imposta sotto la propria responsabilità.
4. Per i lavoratori pensionati che svolgano la propria attività lavorativa fuori dal territorio della Repubblica di San Marino, è prevista una trattenuta sull'importo della pensione in pagamento. L'aliquota di tale trattenuta è pari al 15% dell'importo del trattamento pensionistico erogato al lavoratore pensionato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.
5. Il contributo di solidarietà è destinato ai singoli fondi pensione in ragione del disavanzo tecnico registrato e in funzione delle esigenze di sostenibilità degli stessi.

### **Art. 32**

*(Adeguamento dei redditi minimi)*

1. L'articolo 11, comma 1, della Legge 5 ottobre 2011 n.158 è così sostituito:  
"1. Dal 1 gennaio 2023 il reddito minimo per la macro-categoria dei Lavoratori Autonomi di cui all'articolo 3 della presente legge verrà adeguato in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica incrementata della percentuale del 4%, sino al raggiungimento del valore di cui al comma 4. Al raggiungimento da parte delle singole categorie di lavoratori autonomi dell'importo di reddito minimo di cui al comma 4, la rivalutazione annuale avviene solo in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica."
2. I redditi minimi di cui al comma 1 sono adeguati anche per gli iscritti alla Gestione Separata come previsto dall'articolo 5, comma 1 della Legge 5 ottobre 2011 n.158.

### **Art. 33**

*(Intervento dello Stato a favore della sostenibilità dei Fondi Pensione)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, perseguendo l'obiettivo di garantire la capienza del fondo pensioni nell'ottica di accompagnare la presente riforma nel corso degli anni, dal fondo pensioni stesso viene prelevata una somma fissa negli anni 2023 e 2024 pari a € 17.500.000,00 (diciassettemilionicinquecentomila/00); dall'anno 2025 fino all'anno 2032 compreso, pari a € 20.000.000,00 (venti milioni/00) all'anno, e l'intervento dello Stato riferito alle singole gestioni, per il suddetto periodo, garantisce annualmente il pareggio tra le rimanenti entrate contributive e uscite previdenziali.

**TITOLO IV**  
**ALTRE PREVISIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA**

**Art. 34**

*(Contributo temporaneo dello Stato al Fondo Pensioni Lavoratori Subordinati)*

1. Nelle more della piena attuazione della presente riforma previdenziale, con effetto temporaneo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2028, il rimborso dell'imposta sulle importazioni di prodotti petroliferi di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 10 del Decreto Delegato 15 settembre 2022 n.130, in deroga altresì al primo periodo del comma 2 del predetto articolo, è corrisposto nella misura di € 0,10 (dieci centesimi di euro) per ogni litro anziché nella misura di € 0,15 (quindici centesimi di euro) per ogni litro.
2. Su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato da istituirsi con la legge di bilancio previsionale per l'esercizio 2023, è stanziato, per ogni esercizio finanziario, un importo pari all'ammontare complessivo della riduzione del rimborso di cui al comma precedente, da trasferire all'Istituto per la Sicurezza Sociale per il finanziamento del Fondo Pensioni Lavoratori Subordinati.
3. Con durata temporanea, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2028, è applicato un aumento dei prezzi di vendita di tutti i tipi di tabacchi di € 0,10 (dieci centesimi di euro) a confezione o pacchetto o busta o scatola.
4. Sul capitolo di spesa di cui al comma 2 è stanziato, per ogni esercizio finanziario, un importo pari all'aumento complessivo di cui al comma 3 al netto dell'aggio riconosciuto ai rivenditori, da trasferire all'Istituto per la Sicurezza Sociale per il finanziamento del Fondo Pensioni Lavoratori Subordinati.

**Art. 35**

*(Lavoro dei pensionati)*

1. Fermo il rispetto dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto dalla norma vigente, è consentito il cumulo tra reddito da lavoro e pensione per i lavoratori pensionati individuati solo in seguito all'emanazione di apposita normativa in materia di lavoro. Nel caso di prestazione dell'attività lavorativa all'estero, il lavoratore pensionato è tenuto alla registrazione, presso l'Ufficio Attività Economiche, dell'incarico prestato, indicando il compenso. La mancata registrazione dell'incarico, sia esso prestato in territorio o all'estero comporta la immediata interruzione dell'assegno pensionistico oltre alle eventuali sanzioni previste dalla normativa in materia di lavoro, rimanendo comunque fatta salva l'erogazione di importo pari alla pensione sociale.
2. Può accedere al diritto di cumulo di cui al presente articolo unicamente il titolare di pensione di vecchiaia, che vi abbia acceduto al compimento del requisito anagrafico minimo stabilito per legge. Tale limite non è applicato a chi accede al trattamento pensionistico con calcolo contributivo.
3. La regolarizzazione del rapporto di lavoro avviene ai sensi della normativa del lavoro. Per mansioni nella Pubblica Amministrazione e nel Settore Pubblico Allargato è consentito il lavoro dopo il raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia in deroga all'articolo 11 della Legge 5 ottobre 2011 n.158. I profili di ruolo nel Settore Pubblico Allargato sono annualmente stabiliti, nel rispetto dei limiti e con riferimento alle posizioni, casistiche ed attività individuati tramite regolamento del Congresso di Stato, adottato su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica e del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
4. Fermo quanto disposto dal presente articolo, restano immutati gli eventuali divieti di cumulo tra reddito da lavoro e prestazioni di carattere assistenziale presenti nella normativa.
5. Con riguardo al reddito da lavoro conseguito, oltre agli oneri di legge, è previsto il versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 31 a titolo di solidarietà, escludendo il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico al termine del periodo in cui si è svolta attività lavorativa in qualità di titolare di pensione di vecchiaia.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente norma, per i pensionati rientranti nella disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione il disposto dell'articolo 29, comma 4 della Legge 6 novembre 2018 n.139 nella parte relativa alla incumulabilità tra reddito da pensione e reddito conseguente alla prestazione di servizio.

7. La previsione di cui al presente articolo non trova applicazione per coloro che accedano al trattamento di pensione ordinaria per anzianità successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In via transitoria e in deroga al comma 2, i lavoratori che siano acceduti al trattamento di pensione ordinaria di anzianità prima dell'approvazione della presente legge, potranno accedere alla previsione di cui al presente articolo solamente alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia.

8. Gli incentivi di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), non sono temporaneamente riconosciuti per il periodo in cui il pensionato svolge attività lavorativa accedendo al cumulo tra reddito da lavoro e pensione ai sensi del presente articolo.

9. Il lavoratore che fruisca o abbia fruito dell'agevolazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 della Legge 8 novembre 2005 n.157 dopo l'entrata in vigore della presente legge non ha diritto a cumulare il reddito di lavoro con la pensione ai sensi del presente articolo. Possono invece fruire del cumulo tra pensione e reddito da lavoro coloro che abbiano fruito dell'agevolazione di cui all'articolo 7 della Legge 8 novembre 2005 n.157 prima dell'entrata in vigore della presente legge o che continuino a fruirne senza soluzione di continuità fino al massimo del 31 dicembre 2023.

10. L'integrazione al trattamento minimo di cui all'articolo 18 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, qualora la somma fra la pensione goduta ed il reddito da lavoro sia superiore al trattamento minimo stesso, viene sospesa per il periodo in cui il pensionato svolge attività lavorativa accedendo al cumulo tra reddito da lavoro e pensione ai sensi del presente articolo. Qualora, invece, la somma tra pensione a calcolo, senza quindi integrazione al trattamento pensionistico minimo, e reddito da lavoro, risulti inferiore al trattamento minimo stesso, l'importo della pensione integrata al minimo è ridotto della misura corrispondente al reddito maturato. La verifica e l'eventuale conguaglio è svolta con cadenza semestrale.

### **Art. 36**

*(Anticipazione da parte di FONDISS per piani di formazione e riqualificazione professionale)*

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è possibile richiedere una o più anticipazioni a FONDISS, nel limite di legge di cui all'articolo 17-bis della Legge 6 dicembre 2011 n.191, per piani di studio e di riqualificazione professionale per tutti gli iscritti al fondo pensione.

2. I requisiti minimi dei piani di formazione e di riqualificazione professionale sono fissati con apposita delibera del Comitato Amministratore FONDISS, previo parere favorevole della Segreteria di Stato competente in materia di politiche del lavoro.

### **Art. 37**

*(Soppressione dell'obbligo di chiamata a visita per ipotesi di menomazione in stato irreversibile)*

1. È soppresso l'obbligo di chiamata a visita per la conferma dei trattamenti pensionistici "Privilegiata Infortuni" e "Privilegiata Malattia" nel caso sia accertato lo stato irreversibile della menomazione da cui dipende il diritto alla prestazione. Per tutti gli altri trattamenti pensionistici di invalidità, in seguito al terzo accertamento, determinato dalla C.A.S.I., è soppresso l'obbligo di chiamata a visita per il titolare del trattamento.

### **Art. 38**

*(Lavori usuranti)*

1. Il Congresso di Stato, con apposita delega, si impegna ad elaborare previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, un testo per il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato di vecchiaia per coloro che abbiano svolto mansioni usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di carriera lavorativa, oppure per almeno metà della carriera lavorativa.

2. Il testo normativo di cui al comma 1 dovrà definire le categorie e le specifiche dei cosiddetti lavori usuranti.

3. Il diritto al pensionamento anticipato verrà riconosciuto soltanto per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia, con contestuale riduzione dei disincentivi di cui al precedente articolo 11, comma 1.

### **Art. 39**

*(Procedure rafforzate e velocizzate per l'esecuzione dei ruoli contributivi presso BCSM)*

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, apposito decreto di revisione delle procedure di riscossione delle posizioni iscritte a ruolo per mancati pagamenti contributivi, con l'obiettivo di velocizzare ogni procedura ad oggi esistente, anche prevedendo confische immediate, finalizzate a recuperare qualsiasi mancato versamento contributivo.

2. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro 180 giorni su proposta del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, apposito decreto con il quale impedire che possano venire approvati dispositivi legislativi privi di copertura finanziaria, tali da mettere in difficoltà la sostenibilità dei fondi pensione.

### **Art. 40**

*(Sospensione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali in caso di pendenze contributive)*

1. Per l'accesso a qualsiasi trattamento previdenziale, ivi inclusa la rendita di FONDISS, per i lavoratori autonomi è necessario aver regolarizzato interamente ogni pendenza contributiva nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

2. Per i lavoratori autonomi, in caso di pendenze contributive non regolarizzate, verrà erogata una pensione pari alla pensione sociale fino al tempo della regolarizzazione della pendenza contributiva.

### **Art. 41**

*(Imposta di bollo)*

1. A chiarimento del quadro normativo vigente, dal 1 gennaio 2023 l'imposta di bollo sui trattamenti pensionistici liquidati da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, ivi comprese le liquidazioni di FONDISS, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.122, è riversata nei competenti capitoli di entrata del Bilancio dello Stato, ai sensi della normativa tempo per tempo in vigore.

## **TITOLO V**

### **CODICE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E COMPLEMENTARE - ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 42**

*(Codice della previdenza sociale e complementare)*

1. Il Congresso di Stato provvede ad emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto delegato portante il codice coordinato delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali registrate ai sensi della Legge 9 maggio 2016 n.59.

2. In attesa dell'emanazione del codice di cui al superiore comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà predisposta una raccolta coordinata delle norme vigenti in materia di previdenza sociale e complementare.

### **Art. 43**

*(Tavolo di monitoraggio della riforma pensionistica)*

1. È istituito il tavolo di lavoro per il monitoraggio della riforma previdenziale, composto da un rappresentante di ogni forza politica presente in Consiglio Grande e Generale, da un rappresentante di ogni categoria economica e di ogni organizzazione sindacale riconosciute, dal Segretario di Stato per la Sanità, o suo delegato e dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio o suo delegato.
2. Il tavolo di lavoro di cui al comma 1 si riunisce almeno due volte l'anno per verificare gli impatti della riforma previdenziale e l'equilibrio dei conti previdenziali. Il tavolo di lavoro può indicare all'esecutivo, per il tramite dei due Segretari di Stato partecipanti, eventuali correttivi tecnici tendenti al miglioramento dell'equilibrio del fondo.
3. Il tavolo di lavoro di cui al comma 1 ha valore puramente consultivo, la sua convocazione non comporta alcun gettone di presenza né corrispettivi economici, non ha necessità di un numero minimo di partecipanti per poter deliberare. Per il reperimento dei dati relativi alla riforma e all'andamento del fondo pensioni, si relaziona con gli uffici competenti dell'ISS.
4. Il tavolo di lavoro può favorire e partecipare ai lavori della stesura dei testi di cui all'articolo 42.

### **Art. 44**

*(Abrogazioni ed entrata in vigore)*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono definitivamente abrogati:
  - l'articolo 32, comma 6 della Legge 11 febbraio 1983 n.15;
  - l'articolo 11 della Legge 20 novembre 1987 n.138;
  - l'articolo 22 della Legge 20 dicembre 1990 n.156;
  - l'articolo 3, commi 1 e 2, l'articolo 6, comma 4 e l'articolo 7, commi 1 e 6 della Legge 8 novembre 2005 n.157;
  - gli articoli 2, 3 e 9 della Legge 18 marzo 2008 n.47;
  - l'articolo 2, commi 2 e 3, l'articolo 11, commi 5 e 6, l'articolo 14 e l'articolo 24, comma 1, della Legge 5 ottobre 2011 n. 158;
  - gli articoli 55 e 56 della Legge 22 dicembre 2011 n.200.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì da intendersi come tacitamente abrogate tutte le previsioni normative in contrasto con la presente legge.
3. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2023, fatta eccezione per l'articolo 37, il cui disposto entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 novembre 2022/1722 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*